SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MARTEDÌ 17 MARZO 1964

(8ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICARDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Utilizzazione da parte dell'Unione italiana ciechi del residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 839 » **(134)** (*D'iniziativa della senatrice Nenni Giuliana*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . *Pag.* 55, 56, 57, 58
BATTAGLIA 57, 58
BISORI 58
CRESPELLANI 56
PALUMBO 58
PREZIOSI 57, 58
SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . 57, 58
TUPINI 56, 57
ZAMPIERI 57

« Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato » **(430)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 58, 60
BATTAGLIA 59, 60
PALUMBO 59
RUINI 59
SALERNI 59
SCHIAVONE, *relatore* 59
TUPINI 59, 60
ZAMPIERI 60

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Aimoni, Angelini Nicola, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Caleffi, Crespellani, De Michele, Lepore, Nenni Giuliana, Orlandi, Palumbo, Picardi, Preziosi, Ruini, Schiavetti, Schiavone, Tupini, Zagami e Zampieri.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Salerni.

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Salizzoni.

PRESIDENTE, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Nenni Giuliana: « Utilizzazione, da parte dell'Unione italiana ciechi, del residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 839 » (134)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa della senatrice Nenni

Giuliana: « Utilizzazione da parte dell'Unione italiana ciechi del residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 839 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui sono io stesso relatore e del quale do lettura:

Articolo unico.

È data facoltà all'Unione italiana ciechi di destinare la somma di lire 182.290.549, residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 839, e gli interessi bancari nel frattempo maturatisi, all'acquisto di locali da adibire a Sede centrale dell'associazione e alla costituzione nella nuova sede dei relativi servizi.

In sostanza si tratta di questo: l'Unione italiani ciechi ha realizzato, sui fondi a sua disposizione, in virtù della legge 4 novembre 1953, n. 839, che attribuiva all'Unione stessa compiti di assistenza continuativa — mentre ora è l'Opera nazionale ciechi che vi provvede — un'economia di oltre 182 milioni, esattamente lire 182.290.549. Il disegno di legge presentato dalla senatrice Nenni Giuliana propone di destinare tale residuo all'acquisto di locali da adibire a sede centrale dell'Associazione e alla costituzione, in tale nuova sede, dei relativi servizi. Nella relazione scritta che lo accompagna, sono chiaramente esposti i motivi che militano a favore dell'approvazione del provvedimento. Aggiungo che, a seguito di incontri da me avuti, in qualità di relatore, con il Presidente dell'Unione italiana ciechi, si è stabilito di creare altresì le premesse per un più razionale funzionamento del Centro donatori degli occhi — sarebbe in pratica la famosa banca degli occhi — intitolato a Don Carlo Gnocchi; di dar nuovo impulso cioè ad una attività destinata ad inserirsi definitivamente tra quelle tradizionali dell'Unione.

I fondi da destinare all'acquisto di locali da adibire a sede centrale dell'Associazione nonchè alla costituzione dello speciale reparto per i donatori degli occhi sono costituiti non soltanto dal residuo dello stanziamento della legge 4 novembre 1953, n. 839, ossia da 182.290.549 lire, depositate su un libretto del Banco di Roma, ma anche dagli interessi bancari nel frattempo maturati, pari a lire 35.233.801.

In conseguenza della decisione di provvedere anche alla costituzione dello speciale reparto per i donatori degli occhi, l'articolo unico dovrebbe essere così modificato:

« È data facoltà all'Unione italiana ciechi di usare la somma di lire 217.524.350, residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 839, integrata dagli interessi bancari nel frattempo maturati, per dotare i servizi assistenziali della Sede centrale dei necessari locali e per il funzionamento del Centro nazionale donatori degli occhi "Don Carlo Gnocchi" ».

Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge nel nuovo testo, anche perchè mi sembra giusta, e vorrei dire urgente, l'utilizzazione di fondi che per tanto tempo sono rimasti sostanzialmente infruttuosi, non potendosi considerare gli interessi bancari come l'equivalente di un ottimo, funzionale investimento.

C R E S P E L L A N I . Sono senz'altro dell'avviso che sia opportuno approvare il provvedimento in discussione: soltanto desidero far rilevare che, pur trattandosi di una cifra cospicua, mi sembra non si possa parlare di stanziamento sufficiente per l'uso specificato nell'articolo unico. Vuol quindi dire che con i milioni del residuo si comincerà ad attrezzare la nuova sede per i vecchi e per i nuovi compiti.

T U P I N I . A tal proposito vorrei si chiarisse che non vi saranno altri contributi dello Stato: bastino o non bastino i 210 e più milioni, l'Unione italiana ciechi dovrà provvedere esclusivamente con questi, senza contare su altri stanziamenti.

P R E S I D E N T E , *relatore*. È evidente: il problema risolto dal disegno di legge in discussione, del resto, era quello di provvedere all'utilizzazione del fondo residuo. Comunque, ritengo che lo stanziamento possa essere sufficiente, perchè l'Unione italiana ciechi non dispone di un'eccessiva quantità di personale, nè sono necessarie opere monu

mentali e costose per la sede e per la costituzione del Centro donatori degli occhi. Per quanto attiene poi alle spese di funzionamento, l'Unione vi farà fronte con i fondi di cui in via ordinaria dispone.

B A T T A G L I A . Signor Presidente! Noi siamo d'accordo sull'approvazione del disegno di legge in discussione, tanto più che si è ritenuto di ampliare l'area di utilizzazione dei fondi a disposizione. Io o, meglio, noi non siamo d'accordo con quel poeta che disse: « Beati gli occhi che sono chiusi al sole! »; per noi sono troppo infelici gli occhi che sono chiusi al sole. Ecco perchè qualunque opera tendente a migliorare la loro posizione, ci trova tendenzialmente favorevoli; nella specie, ci trova favorevolissimi.

P R E Z I O S I . Noi esprimiamo parere favorevole. Sono peraltro un po' in disaccordo con il Presidente e con l'illustre collega Tupini perchè a me risulta che l'Unione italiana ciechi esplica veramente opera benemerita in tutto il settore. Vi è un dato di fatto: l'Opera nazionale ciechi civili, per portare in porto una pratica di pensione, impiega, purtroppo, 3 o 4 anni almeno. Durante tale periodo a me risulta che, con grande sacrificio, l'Unione italiana ciechi, attraverso i suoi organi provinciali, compie spesso miracoli per corrispondere un sussidio agli sventurati, non più vedenti, in attesa della pensione.

T U P I N I . Questo è un altro aspetto del problema: su di esso siamo tutti d'accordo.

P R E Z I O S I . Lei ha detto che dobbiamo affermare ben chiaro che se anche in futuro si rivelasse necessario un altro stanziamento lo Stato non dovrebbe concedere più un soldo all'Unione ciechi.

T U P I N I . Neppure una lira di più per l'acquisto di locali da adibire a sede.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Mi permetto di intervenire, sicuro di interpretare anche il pensiero del senatore Tupini. Il problema, lo ripeto, era di utilizzare i fondi residui: con il disegno di legge in discussione si autorizza tale utilizzazione, per l'acquisto di locali da adibire a sede centrale dell'Unione italiani ciechi e per la costituzione del Centro donatori degli occhi. L'affermazione del senatore Tupini, da me condivisa, che non si dovrà procedere ad ulteriori stanziamenti, ovviamente si riferiva alle necessità relative all'acquisto di locali e alla costituzione del nuovo Centro.

P R E Z I O S I . È un Ente, l'Unione italiana ciechi, che merita la massima comprensione, ed analoga situazione è quella che affligge l'Ente nazionale sordomuti, altri sventurati che non ricevono dallo Stato l'aiuto di cui abbisognano.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Sull'opera meritoria che va svolgendo l'Unione italiana ciechi mi pare non siano stati sollevati dubbi.

S A L I Z Z O N I , *Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono d'accordo sulle modifiche proposte dall'onorevole Presidente al testo del provvedimento. Seguo da molto tempo l'opera dell'Unione italiana ciechi ed il fatto stesso che si sia determinato, ad un certo punto, un residuo di gestione di oltre 180 milioni dimostra con quanta oculatezza amministri i fondi ad essa destinati. Tenuto conto di tali premesse, il Governo esprime parere favorevole al disegno di legge e confida — come peraltro sembra scontato — sulla approvazione di esso da parte della Commissione.

Z A M P I E R I . Sono favorevole alla approvazione del provvedimento. Soltanto riterrei opportuno sopprimere, nel nuovo testo, le parole « nel frattempo maturati »; ossia lascerei l'accenno agli interessi senza altra specificazione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Forse più corretta sarebbe l'espressione: « interessi maturati ad oggi »; oppure: « interessi maturati » senza specificazione di tempo.

PREZIOSI. « maturati e maturandi ».

BATTAGLIA. « maturati al momento dell'utilizzo ».

PRESIDENTE, *relatore*. Possiamo parlare di somma integrata dagli interessi bancari maturati al momento dell'entrata in vigore della legge.

BISORI. Io direi di aggiungere le parole: « nonchè gli interessi ulteriormente maturati ».

SALIZZONI, *Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sommessamente, vorrei formulare una proposta: se non sia piuttosto il caso, cioè, di riportarci alla cifra del fondo residuo, ossia alle lire 182.290.549, senza aggiungervi gli interessi finora maturati, perchè potrebbe anche essere accertato, in futuro, un errore di calcolo e determinarsi, di conseguenza, un intralcio nella applicazione della legge. Quindi, penso sia proprio il caso di riportare nell'articolo unico la cifra sicura del fondo residuo e per il resto parlare di integrazione con gli interessi maturati, da calcolare al momento della riscossione.

BATTAGLIA. Un'altra modifica opportuna penso sia quella di sostituire le parole iniziali dell'articolo unico: « È data facoltà all'Unione italiana ciechi » con le altre: « L'Unione italiana ciechi può ».

PRESIDENTE, *relatore*. È un problema già sollevato e discusso. Dicendo « È data facoltà » è ovvio che si intende dire che si autorizza, si dà potestà; quindi mi pare che i concetti si equivalgano perfettamente.

PALUMBO. Secondo me è opportuno parlare di interessi bancari maturati e maturandi, senza le parole: « nel frattempo », perchè possono esservi anche interessi futuri che spettano sempre all'Unione italiana ciechi.

PRESIDENTE, *relatore*. In sostanza, il testo definitivo dell'articolo unico potrebbe essere il seguente:

« È data facoltà all'Unione italiana ciechi di usare la somma di lire 182.290.549, residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 839, e gli interessi bancari maturati e maturandi, per dotare dei necessari locali i servizi assistenziali della Sede centrale e per il funzionamento del Centro nazionale degli occhi " Don Carlo Gnocchi " ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge nel testo di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato » (430)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 430, constata che all'onere recato dal provvedimento a carico dell'esercizio 1963-64 viene fatto fronte con quota parte delle entrate di cui alla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, la cui disponibilità è stata accertata, e all'onere gravante sull'esercizio finanziario 1964-65, con congruo accantonamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio (Fondo globale - Elenco n. 5 - cap. 418).

Quanto sopra considerato, la Commissione finanze e tesoro comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento ».

S C H I A V O N E , *relatore*. Onorevoli colleghi, la Commissione si è occupata nella scorsa seduta dell'ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato: oggi è il turno dello stesso personale addetto all'Avvocatura dello Stato. E poichè il quadro è fondamentalmente identico, si ha in fondo una riproduzione delle norme allora approvate.

Quali le esigenze? Già allora le illustrammo ed oggi le ripetiamo perchè valgono anche e soprattutto per l'Avvocatura dello Stato oltre ad adeguare alle norme vigenti le disposizioni che regolano l'attività dell'Istituto, occorre altresì sistemare il servizio di dattilografia, di cui si istituisce un ruolo ed una carriera attualmente non esistenti: nel provvedimento si enuclea poi, come carriera a sè stante, nell'ambito di quella del personale ausiliario in generale, la carriera del personale ausiliario tecnico con mansioni del tutto particolari.

Per un rapido esame del disegno di legge, posso dire che un primo gruppo di articoli riguarda l'articolazione di ciascuna carriera nelle rispettive qualifiche, mentre un secondo determina per ciascuna di esse l'attribuzione delle mansioni spettanti, le modalità d'ingresso nelle varie carriere e di sviluppo delle medesime. Seguono le disposizioni comuni alle diverse carriere. Nelle disposizioni transitorie e finali, infine, si precisano, tra l'altro, le modalità circa l'inquadramento nel nuovo ruolo e nelle nuove qualifiche del personale ausiliario tecnico. Si tratta di norme particolari su cui non ho nulla di particolare da osservare, anche perchè, torno a ripetere, rispecchiano disposizioni contenute in altro disegno di legge, recentemente approvato.

Esprimo dunque senz'altro parere favorevole all'approvazione di questo disegno e mi tengo a disposizione degli onorevoli Commissari per eventuali ragguagli.

T U P I N I . Rinnovo le considerazioni fatte nel corso della precedente seduta in occasione della discussione del disegno di legge sull'ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato. Ciò che abbiamo approvato circa l'ordinamento del Consiglio di Stato e, che ci accingiamo ad approvare ora per l'Avvocatura, diverrà norma per tutte le altre Amministrazioni che non mancheranno di richiedere analoghi provvedimenti.

S A L E R N I . Se mi è consentito intervenire nella discussione, dato che partecipo alla seduta in veste di semplice osservatore, nella mia qualità di Vice Avvocato generale dello Stato, vorrei dire che senza dubbio la osservazione del senatore Tupini è più che esatta, più che giusta, perchè probabilmente si verificherà questo fenomeno, diciamo così, contagioso.

Tuttavia ritengo che si possa sempre sostenere che si tratta di un istituto a carattere autonomo, che non può non essere considerato *extra ordinem*, cioè, nella fattispecie, che non può non veder regolato lo sviluppo delle proprie carriere in modo diverso da quello della pubblica Amministrazione in generale.

B A T T A G L I A . Se non si ha la forza di sistemare la materia tutta assieme, si facciano gli scalini, sia pure uno ad uno!

R U I N I . Io che sono stato Presidente del Consiglio di Stato, vorrei fare un'osservazione che vado continuamente ripetendo e che vale per tutti i rami della pubblica Amministrazione. Noi procediamo ora ad alcuni miglioramenti isolati, a caso, anzichè affrontare organicamente tutta la materia. Voterò a favore del disegno di legge, ma invito il Governo a voler studiare a fondo il problema, perchè è chiaro che i miglioramenti che oggi concediamo ad una categoria, domani saranno richiesti anche dalle altre, mentre l'esperienza dovrebbe suggerire l'opportunità di procedere ad un coordinamento delle provvidenze concernenti tutte le branche della pubblica Amministrazione.

P A L U M B O . Qualche riserva va fatta sull'articolo 49, che riguarda la copertura del maggior onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, giacchè ri-

tengo che troppo si stia attingendo a quei maggiori fondi che dovrebbero derivare dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono, in materia tributaria, delle sanzioni non aventi natura penale.

Dubito pertanto che detti fondi possano essere sufficienti a coprire tutte le maggiori spese che sono state sino ad ora deliberate.

Z A M P I E R I . È il pozzo di San Patrizio!

P R E S I D E N T E . Le ricordo, senatore Palumbo, che la Commissione finanze e tesoro, esprimendo parere favorevole, non può non aver preso in considerazione i finanziamenti già autorizzati per la copertura di oneri inerenti ad altri provvedimenti. Le sue preoccupazioni, pertanto, non hanno motivo di sussistere.

B A T T A G L I A . Onorevole Presidente, i timori espressi dal senatore Palumbo sono giustificati. Il conto in parola è un conto di previsione giacchè, come tutti sappiamo, il termine per il condono scade il 23 marzo: esso pertanto si basa su un evento futuro ed incerto. Noi non possiamo sapere quante persone decideranno di pagare entro quella data e quante invece preferiranno continuare a fare opposizione. Il gettito preventivato, in altri termini, risulterà rispondente alle previsioni solo se tutti aderiranno alla proposta di condono.

P R E S I D E N T E . I calcoli sono stati fatti con estrema prudenza: la Commissione finanze e tesoro non avrebbe mai dato parere favorevole se non avesse accertato che era possibile finanziare il provvedimento in esame rimanendo nei margini di sicurezza.

T U P I N I . Per le ragioni dianzi esposte, dichiaro di asternermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE, ATTRIBUZIONI, DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE

Art. 1.

(*Distinzione delle carriere*).

Le carriere del personale di segreteria, esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato, sono distinte come segue:

Carriera di concetto;
Carriera esecutiva;
Carriera del personale ausiliario;
Carriera del personale ausiliario tecnico.

Agli Uffici dell'Avvocatura dello Stato è addetto personale di dattilografia.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Qualifiche della carriera di concetto*).

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

Segretario capo;
Segretario principale;
Primo segretario;
Segretario;
Segretario aggiunto;
Vice segretario.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Qualifiche della carriera esecutiva*).

La carriera esecutiva comprende le seguenti qualifiche:

Archivista superiore;
Archivista capo;
Primo archivista e assistente alla vigilanza;
Archivista;
Applicato;
Applicato aggiunto.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Qualifica e inquadramento del personale di dattilografia*).

Il personale di dattilografia ha la qualifica di dattilografo e viene assunto nel ruolo previsto dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Qualifiche della carriera del personale ausiliario*).

La carriera del personale ausiliario comprende le seguenti qualifiche:

Commesso capo;
Commesso;
Usciere capo;
Usciere;
Inserviente.

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Qualifiche del personale ausiliario tecnico*).

La carriera del personale ausiliario tecnico comprende le seguenti qualifiche:

Agente tecnico capo;
Agente tecnico.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Ruoli organici*).

I ruoli organici del personale delle carriere di concetto, esecutiva, del personale di dattilografia, del personale ausiliario e del personale ausiliario tecnico dell'Avvocatura dello Stato sono stabiliti dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* allegate alla presente legge, che sostituiscono quelle allegate alla legge 22 maggio 1960, n. 520.

(*È approvato*).

Art. 8.

(*Attribuzioni del segretario generale e degli avvocati distrettuali dello Stato*).

Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato esercita le funzioni che sono conferite al capo del personale dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Egli esercita la sorveglianza su tutto il personale delle carriere di concetto, esecutiva, sul personale di dattilografia, ausiliario ed ausiliario tecnico.

Gli avvocati distrettuali dello Stato sovrintendono al funzionamento dei servizi espletati presso le rispettive avvocature distrettuali dal personale di cui al secondo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Attribuzioni del personale di concetto*).

Il personale della carriera di concetto esercita le funzioni ad esso attribuite dall'articolo 1 della legge 22 maggio 1960, numero 520.

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Attribuzioni del personale della carriera esecutiva*).

Il personale della carriera esecutiva provvede alla tenuta dei registri, delle rubriche, del protocollo e dell'archivio; e può essere adibito ad altre mansioni ivi compresa quella di dattilografia, qualora esigenze di servizio lo richiedano.

(*È approvato*).

Art. 11.

(*Attribuzioni del personale di dattilografia*).

Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad essa inerenti.

(*È approvato*).

Art. 12.

(*Attribuzioni del personale ausiliario*).

Il personale ausiliario provvede al mantenimento dell'ordine e della pulizia negli uffici nonchè alla custodia delle sedi dell'Avvocatura dello Stato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.

(*È approvato*).

Art. 13.

(*Mansioni del personale ausiliario tecnico*).

Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature d'ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi ed alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Distribuzione del personale*).

Il personale delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia, ausiliaria ed ausiliaria tecnica è assegnato all'Avvocatura generale dello Stato ed alle avvocature distrettuali nello Stato nel numero che il Comitato permanente ritiene necessario per il funzionamento dei servizi.

(*È approvato*).

TITOLO II

CARRIERA DI CONCETTO - ACCESSO E SVOLGIMENTO

Art. 15.

(*Concorsi di ammissione - Commissione di esame - Svolgimento delle prove - Promozioni*).

I concorsi di ammissione alla carriera di concetto, la nomina e la composizione della Commissione di esame, lo svolgimento delle prove di esame e le promozioni, sono regolati dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1960, n. 520, e, per la parte in cui questi non dispongono, dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

TITOLO III

CARRIERA ESECUTIVA - ACCESSO E SVOLGIMENTO

Art. 16.

(*Nomina ad applicato aggiunto*).

La nomina in prova ad applicato aggiunto si consegue mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso dei requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono due prove scritte, una prova orale ed una prova pratica di dattilografia, una prova facoltativa di stenografia o su mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di storia e letteratura italiana contemporanea.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte, su elementi di aritmetica e su nozioni elementari di statistica.

La prova pratica di dattilografia consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo sotto dettatura.

Per essere ammessi alla prova facoltativa il candidato deve avere conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie.

La prova facoltativa di stenografia consiste in un esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti.

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Commissione esaminatrice e valutazione delle prove facoltative*).

La Commissione esaminatrice del concorso per applicato aggiunto si compone:

1) di un vice avvocato dello Stato, con funzioni di presidente;

2) di un sostituto avvocato dello Stato o di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato;

3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per le prove di dattilografia e stenografia possono essere aggregati alla Commissione membri aggiunti.

Alla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica ed in quella orale, la Commissione aggiunge da uno a tre punti quando il candidato supera la prova facoltativa di stenografia.

(*È approvato*).

Art. 18.

(*Promozione ad applicato*).

La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

(*È approvato*).

Art. 19.

(*Promozione ad archivista*).

La promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

(*È approvato*).

Art. 20.

(*Promozione a primo archivista*).

Per la promozione a primo archivista si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 185 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Art. 21.

(*Promozione ad archivista capo e ad archivista superiore*).

Le promozioni ad archivista capo e ad archivista superiore si conseguono mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

(*È approvato*).

TITOLO IV

PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Art. 22.

(*Concorso di ammissione*).

Il personale di dattilografia è assunto in prova mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, muniti di diploma di istituto

di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso degli altri requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Art. 23.

(*Commissione esaminatrice, svolgimento e valutazione delle prove*).

La Commissione esaminatrice del concorso si compone:

1) di un vice avvocato dello Stato, presidente;

2) di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato;

3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 24.

(*Svolgimento delle prove*).

L'esame di concorso comprende:

a) una prova scritta;

b) una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura della parte di brano in tempo minore possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non è permesso il cambiamento del foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la Commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio è utilizzato un brano prescelto di volta in volta prima dell'inizio delle operazioni di esame dalla Commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, o di una decisione amministrativa, pubblicata in una rivista giuridica, oppure di una memoria defensionale.

Una copia dattiloscritta del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati prima dell'inizio del saggio.

Il brano deve essere, di volta in volta diverso e di pari lunghezza.

La comunicazione ai candidati dell'ammissione alla prova pratica, dovrà contenere anche la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'invito all'espletamento della prova pratica deve essere data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

(*È approvato*).

Art. 25.

(*Punteggio*).

La Commissione esaminatrice dispone di trenta punti per ciascuna prova.

Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato almeno ventuno trentesimi nella prova scritta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno ventuno trentesimi nella prova pratica.

I concorrenti idonei sono collocati in graduatoria secondo il totale dei voti riportati da ciascuno, osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze a parità di merito.

(*È approvato*).

Art. 26.

(*Trattamento economico*).

Al personale di dattilografia dell'Avvocatura dello Stato compete il trattamento economico previsto dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

Gli intervalli di tempo richiesti per la attribuzione degli stipendi indicati nella tabella stessa si computano dalla data di assegnazione dello stipendio precedente.

Ciascuno degli stipendi suddetti è suscettibile di aumenti periodici, a norma dell'articolo 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Gli stipendi successivi a quello iniziale sono attribuiti con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del Comitato permanente. Il provvedimento difforme dal parere deve essere motivato.

Quando è dato parere o è emesso provvedimento contrario alla attribuzione dello stipendio, il riesame della posizione del dattilografo può aver luogo, anche d'ufficio, dopo almeno un anno dal parere del Comitato permanente. In tal caso il nuovo stipendio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di attribuzione.

(*È approvato*).

TITOLO V

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO ED AUSILIARIO TECNICO - ACCESSO E SVOLGIMENTO

Art. 27.

(*Nomina di inserviente ed agente tecnico*)

La nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in prova si conseguono mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, oltre ad una prova di idoneità tecnica per gli aspiranti a posti di agente tecnico.

La Commissione esaminatrice è composta da un vice avvocato dello Stato, che la presiede, da due sostituti o procuratori capo o procuratori dello Stato.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per la prova pratica della conduzione di autoveicoli sarà aggregato alla Commissione un appartenente alla carriera del personale tecnico.

(*È approvato*).

Art. 28.

(*Promozione ad usciere*).

La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.

(*È approvato*).

Art. 29.

(*Promozione ad usciere capo*).

La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

(*È approvato*).

Art. 30.

(*Promozione a commesso e commesso capo*).

Le promozioni a commesso e a commesso capo sono conferite a scelta, su designazione del Comitato permanente, agli appar-

tenenti allo stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

(*È approvato*).

Art. 31.

(*Promozione ad agente tecnico capo*).

La promozione ad agente tecnico capo è conferita a scelta, su designazione del Comitato permanente, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.

(*È approvato*).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DIVERSE CARRIERE

Art. 32.

(*Comitato permanente*).

La composizione del Comitato permanente considerato nella presente legge e le funzioni ad esso demandate sono regolate dall'articolo 8 della legge 22 maggio 1960, numero 520.

(*È approvato*).

Art. 33.

(*Commissione di disciplina*).

Le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda alla Commissione di disciplina sono esercitate da una Commissione nominata annualmente con decreto dell'Avvocato generale dello Stato.

Essa è composta da un vice avvocato generale dello Stato, che la presiede, da un sostituto avvocato generale dello Stato e da un impiegato della carriera di concetto.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un procuratore dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 34.

(*Rapporto informativo e giudizio complessivo*).

Per gli impiegati ai quali si riferisce la presente legge e che prestano servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato, il rapporto informativo è compilato dal Segretario generale, il quale esprime anche il giudizio complessivo.

Per il personale che presta servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato il rapporto informativo è compilato dall'avvocato distrettuale dello Stato, il quale esprime anche il giudizio complessivo.

(*È approvato*).

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

(*Inquadramento nei nuovi ruoli*).

Il personale attualmente inquadrato nei ruoli di cui alle tabelle *A*, *B* e *D* quadro 1° allegate alla legge 22 maggio 1960, n. 520, è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza.

(*È approvato*).

Art. 36.

(*Inquadramento nelle nuove qualifiche del personale ausiliario tecnico*).

Il personale della carriera ausiliaria appartenente al ruolo ordinario con la qualifica di agente tecnico è inquadrato nella qualifica di agente tecnico nel ruolo di cui alla tabella *E* allegata alla presente legge, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza.

(*È approvato*).

Art. 37.

(*Inquadramento del personale che abbia svolto mansioni di autista*).

Nella prima attuazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria che ha svolto esclusivamente e continuativamente mansioni di autista da almeno due anni alla data di entrata in vigore, può essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria tecnica, su domanda da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data suddetta.

(*È approvato*).

Art. 38.

(*Soppressione dei posti aggiunti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496*).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i posti aggiunti istituiti presso l'Avvocatura dello Stato a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

Il personale che occupa tali posti è collocato nei posti di ruolo ordinario con la qualifica rivestita e secondo l'ordine attuale di ruolo.

(*È approvato*).

Art. 39.

(*Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti*).

Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere esecutiva ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero e salvo riassorbimento in occasione delle prime vacanze, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, conservando la precedente anzianità di qualifica e di carriera.

Gli impiegati inquadrati a sensi del presente articolo sono collocati nelle rispettive qualifiche, prendendo posto, nell'ordine, dopo l'ultimo degli impiegati già appartenenti al ruolo ordinario.

In corrispondenza all'inquadramento di impiegati in soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale delle rispettive carriere.

(*È approvato*).

Art. 40.

(*Inquadramento del personale non di ruolo*).

Il personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore presso l'Avvocatura dello Stato che ottenga successivamente lo inquadramento nei ruoli aggiunti sarà inquadrato, anche in soprannumero, e salvo riassorbimento in occasione delle prime vacanze, nella corrispondente qualifica del ruolo ordinario, prendendo posto dopo l'ultimo dei già appartenenti al ruolo ordinario.

(*È approvato*).

Art. 41.

(*Inquadramento del personale comandato da altre amministrazioni*).

Il personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio da almeno due anni presso l'Avvocatura dello Stato in qualità di comandato, può essere, a domanda, inquadrato nella corrispondente qualifica dei ruoli ordinari della Avvocatura dello Stato, prendendo posto dopo l'ultimo iscritto nella qualifica e conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturate nel ruolo di provenienza.

Le domande di cui al primo comma dovranno essere presentate entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 42.

(*Procedura di inquadramento*).

All'inquadramento del personale ai sensi degli articoli precedenti provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, l'Avvocato generale dello Stato, sentito il Comitato permanente.

(*È approvato*).

Art. 43.

(*Concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria*).

Per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili per effetto della presente legge, dopo eseguito l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, nella qualifica iniziale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria ed ausiliaria tecnica e fino alla concorrenza di un terzo dei posti stessi, potranno essere indetti, una volta tanto, concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Avvocatura dello Stato, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, semprechè quest'ultimo personale, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti comunque servizio da almeno un anno presso l'Avvocatura dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 44.

(*Conferimento dei posti disponibili nelle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria ed ausiliaria-tecnica*).

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili che si renderanno tali per effetto della prima applicazione della presente legge, nelle varie qualifiche delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria ed ausiliaria tecnica, sarà provveduto entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

(*È approvato*).

Art. 45.

(*Riduzione dei limiti di anzianità*).

Il personale cui si riferisce la presente legge, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, beneficerà, per una sola volta, e sino alla data del 31 dicembre 1967, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà e comunque per un massimo di trenta mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

(*È approvato*).

Art. 46.

(*Norme in materia di trattamento economico*).

Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso l'Avvocatura dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, è attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale nella qualifica di appartenenza alla data medesima.

(*È approvato*).

Art. 47.

(*Rinvio*).

Per quanto non previsto nella presente legge e dal testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

(*È approvato*).

Art. 48.

(*Abrogazione di norme*).

Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con quelle della presente legge e restano, in ogni caso, espressamente salve le vigenti disposizioni relative al riassorbimento dei posti conferiti in soprannumero nelle qualifiche delle varie carriere.

(*È approvato*).

Art. 49.

(*Onere finanziario*).

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate determinate dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame delle tabelle A, B, C, D, E, di cui do lettura:

TABELLA *A*.

Carriera del personale di concetto.

Coefficiente	Qualifica	
500	Segretario capo	1
402	Segretario principale . .	6
325	Primo segretario	9
271	Segretario	24
229	Segretario aggiunto . . .	
202	Vice segretario	
	Totale . . .	40

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

Carriera del personale esecutivo.

Coefficiente	Qualifica	
325	Archivista superiore . . .	18
271	Archivista capo	27
229	Primo Archivista e Assistente alla vigilanza	40
202	Archivista	115
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
	Totale . . .	200

(*È approvata*).

TABELLA *C*.

Ruolo del personale di dattilografia

Dattilografi n. 40.

Coefficiente		Stipendio lordo annuo
157	Stipendio iniziale . . .	471.000
180	Stipendio dopo 2 anni dal precedente . . .	540.000
202	Stipendio dopo 8 anni dal precedente	606.000
229	Stipendio dopo 10 anni dal precedente . . .	687 000

(*È approvata*).

TABELLA *D*.

Carriera del personale ausiliario.

Coefficiente	Qualifica	
180	Commesso capo	3
173	Commesso	25
159	Usciere capo	106
151	Usciere	
142	Inserviente	
	Totale . . .	134

(*È approvata*).

TABELLA *E*.

Carriera del personale ausiliario tecnico.

Coefficiente	Qualifica	
173	Agente tecnico capo . . .	2
159	Agente tecnico	10
	Totale . . .	12

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari